



COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
Provincia di FOGGIA



Codice Fiscale/Partita IVA 00372940718 PEC: protocollo@pec.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it
www.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 – FINALITÀ

Art. 2 – REQUISITI

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 4 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Art. 6 – PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO

Art. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 10 – FORME DI PUBBLICITA'

Art. 11 – SEGRETERIA

Art. 12 - NORMA TRANSITORIA FINALE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 FINALITÀ

1 Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nel territorio di Castelnuovo della Daunia.

2 Le Associazioni devono essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo.

3 Le Associazioni riconosciute dal presente regolamento, con diritto di iscrizione al presente Albo, sono quelle liberamente costituite ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

4 L'Albo delle Associazioni è articolato nei seguenti ambiti tematici:

- a) assistenza sociale e sanitaria;
- b) cultura;
- c) impegno civile, solidarietà, pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
- d) ambiente, paesaggio, patrimonio storico e artistico;
- e) sport e tempo libero, turismo, gemellaggi;

All'atto della domanda di iscrizione potranno essere indicati un massimo di tre ambiti tematici.

5 L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è indispensabile per l'accesso ai servizi e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

Art. 2 REQUISITI

1. Qualsiasi associazione, ispirata a principi democratici, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nell'Albo purché:

- a) non abbia scopo di lucro;
- b) i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione;
- c) l'atto costitutivo risulti da scrittura privata registrata o atto pubblico;
- d) la sede legale o amministrativa risulti ubicata nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia;
- e) sia in possesso dei requisiti di moralità, in capo al Presidente e/o al rappresentante legale, dichiarata in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di iscrizione nell'Albo delle Associazioni deve essere presentata al Comune, redatta in carta semplice esclusivamente sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante. Nella domanda dovrà essere indicato, a pena di inammissibilità, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

2 Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto. Dovranno, comunque, essere chiaramente indicati la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, nonché la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

3 Per le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale sarà sufficiente presentare copia dell'atto costitutivo sovracomunale, che risulti da scrittura privata registrata o atto pubblico, e l'attestazione della rappresentanza territoriale rilasciata dal legale rappresentante della medesima Associazione.

Art. 4 ISCRIZIONE ALL'ALBO

1 L'iscrizione all'Albo è disposta, con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso tale periodo senza che il Responsabile abbia provveduto, l'associazione è iscritta di diritto sempreché sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2 Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

3 La domanda può essere respinta per l'inesistenza, anche di uno solo, dei requisiti di cui all'art. 2, con provvedimento motivato del Responsabile.

4 Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni iscritte in Albi della Regione Puglia o nazionali, nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento, purché dimostrino di avere una sede nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia.

5 Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni:

a i partiti politici e i movimenti ad essi collegati;

b le associazioni sindacali, professionali e di categoria;

c le cooperative.

6 Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione dallo stesso o di rigetto della domanda di iscrizione viene comunicato al soggetto interessato, all'indirizzo PEC indicato nella domanda di iscrizione, entro quindici giorni successivi all'adozione.

Art. 5 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1 Le associazioni che intendono rimanere iscritte all'Albo devono presentare la richiesta di rinnovo allo scadere del quarto anno successivo a quello di iscrizione.

2 Non è ammesso il rinnovo tacito.

3 L'eventuale cessazione dell'attività sociale, qualsiasi variazione statutaria o dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione/rinnovo, dovranno essere comunicate entro 90 giorni dalla data di cessazione o della avvenuta modifica.

4 L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo determina la motivata cancellazione dall'Albo.

Art. 6 PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI

1 Le Associazioni iscritte all'Albo possono essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune relativamente alle finalità di appartenenza, indicate dall'art. 1 del presente regolamento.

2 Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, contributi e/o la collaborazione dell'Amministrazione Comunale previa relazione istruttoria da parte di ciascun settore competente in materia.

ART. 7 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il Patrocinio del Comune di Castelnuovo della Daunia è unico ed è concesso per iniziative aventi significato e interesse per la città di Castelnuovo della Daunia e ritenute meritevoli dall'Amministrazione comunale e che, salvo casi eccezionali, siano realizzate, in tutto o in parte, sul territorio comunale.

2. Il Patrocinio non può essere richiesto da persone fisiche, ma solo da Associazioni, Enti e Istituzioni Scolastiche e civili senza fini di lucro. Può essere richiesto anche da attività commerciali, aventi personalità giuridica (es. librerie, esercizi pubblici etc...) ma solo per iniziative senza fine di lucro (concerti, presentazioni di libri etc...).

3. La concessione del Patrocinio non comporta per il Comune di Castelnuovo della Daunia alcuna responsabilità circa l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi di terzi.

4. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure dei regolamenti comunali.

5. Ciascun Settore, cui pervenga la domanda di Patrocinio, provvede all'istruttoria e all'acquisizione del parere dell'Assessore competente per materia. La stessa deve essere quindi trasmessa tempestivamente all'ufficio Segreteria, competente al rilascio del Patrocinio.

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO

1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante istanza da inviare al protocollo dell'ente. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare e della data di realizzazione.

Art. 9 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1 La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

- a) su richiesta scritta del legale rappresentante, con allegato il verbale dell'organo di amministrazione;
- b) in caso di accertata perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art.2;
- c) nei casi previsti dall'art. 5.

2 L'ufficio invia comunicazione motivata del provvedimento all'associazione entro 30 giorni dall'accertamento di uno dei casi di cui al precedente comma.

Art. 10 FORME DI PUBBLICITÀ

1 Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e delle istituzioni pubbliche, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

2 L'elenco delle associazioni iscritte all'Albo, nonché il presente regolamento e la relativa modulistica, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Castelnuovo della Daunia all'indirizzo internet <https://www.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it/>.

Art. 11 SEGRETERIA

Il Responsabile del Settore Affari Generali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art.12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.